COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
DEL 24.03.2016

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

L'anno **DUEMILASEDICI** , addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'Appello risultano:

Nome e cognome		**Presenti**	**Assenti**	**Giust.**
1. ZIBORDI ANGELA	SINDACO	**Presente**		
2. LODDI MARIO	CONSIGLIERE	**Presente**		
3. BETTINAZZI ROSETTA	CONSIGLIERE	**Presente**		
4. BERTOLASI ARMANDO	CONSIGLIERE	**Presente**		
5. MORTINI LUNA	CONSIGLIERE	**Presente**		
6. MAI LAURA	CONSIGLIERE	**Presente**		
7. BREVIGLIERI ANNA RITA	CONSIGLIERE	**Presente**		
	TOTALE	**7**	**0**	

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. FRANCO CARDAMONE**,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce l'oggetto il Sindaco, evidenziando come la fase odierna concluda un percorso che si protrae da circa sei mesi. La nuova proposta di riaffidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a Mantova Ambiente s.r.l. è la risultante di approfondite trattative tra l'Azienda ed i Comuni stessi alla ricerca di condizioni migliorative. In tal senso ricorda l'impegno da parte del Consorzio Oltrepo' (rappresentanti di Pegognaga e Sermide).
Le migliorie riguardano: la nuova durata dell'affidamento prevista in soli dieci anni piuttosto dei quindici richiesti in origine dall'Azienda (per rientrare dagli investimenti); nuove misure di coordinamento e di verifica da parte dei Comuni dell'andamento del servizio; un piano di investimento per il parco automezzi; rinnovo dei kit di raccolta a carico dell'Azienda; possibilità di occupazione a favore di categorie più deboli con posizioni giuridiche tutelate. Altra nota positiva: l'equa divisione dell'accollo del rischio dei c.d. "insoluti" da parte dei Comuni (nei limiti del 3%) e da parte dell'Azienda quale rischio d'impresa (per la quota eccedente il 3%), che dà una maggiore tranquillità alle previsioni di bilancio.
I Comuni aderenti al Consorzio hanno anche valutato le condizioni praticate da altre aziende operanti in zone limitrofe, che hanno dimostrato la congruità di condizioni e prezzi applicati da Mantova Ambiente per la gestione del servizio rifiuti, unica differenza di rilievo riscontrata la maggiore economicità dei trattamenti di smaltimento effettuati con l'utilizzo di impianti termovalorizzatori (scelta peraltro scartata dai nostri Comuni per motivi di impatto ecologico).
Si cerca anche di risolvere tutti insieme il problema della situazione debitoria di SIEM: a tal proposito le due società Mantova Ambiente e SIEM si sono formalmente impegnate ad affidare a consulente esterno la valutazione della situazione della SIEM e possibili soluzioni per risolvere la problematica.

Il Sindaco cede la parola al direttore di Mantova Ambiente ing. Anzio Negrini.

Il dott. Negrini illustra in modo approfondito il documento agli atti.
Fra l'altro, precisa che la proposta contiene non solo l'affidamento della gestione del servizio rifiuti, ma anche l'opportunità da parte di ogni Comune di richiedere ed utilizzare altri servizi collaterali a prezzi prefissati (es. il verde urbano, la lotta alle zanzare, la derattizzazione …).
La gara da espletare sarà ad evidenza pubblica a doppio oggetto, nei termini previsti dalla relazione ai sensi art. 34 D.L. 179/2012, bandita per un insieme di Comuni (la stragrande maggioranza in Provincia), stante la mancata previsione degli Ambiti Ottimali di settore da parte della Regione Lombardia.
Nota che le migliori condizioni offerte dal socio privato individuato con gara rappresenteranno un surplus che verrà distribuito ai Comuni non per quote societarie ma su base demografica.
Indi, si sofferma ad illustrare i dati concernenti in particolare il Comune di San Giovanni del Dosso: gli obiettivi raggiunti, i dati sulla produzione dei rifiuti, il servizio offerto, l'ipotesi di riduzione della quantità di rifiuti, il primato conseguito e riconosciuto per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che pongono l'Ente in una posizione di eccellenza.

Segue dibattito, con richieste di chiarimenti da parte di Consiglieri, cui il tecnico di Mantova Ambiente dà risposta immediata.

Fra gli altri,

Il consigliere Breviglieri Anna Rita (Minoranza) chiede ulteriore precisazione in merito ai costi futuri dell'affidamento, e la differenza rispetto all'attuale gestione.

Il consigliere Mai Laura (Minoranza) fa presente che colpisce in particolare un dato: alcune migliori condizioni unite ai minori costi sostenuti nel basso veronese.

Il dott. Negrini evidenzia che alcune economie raggiunte da aziende analoghe operanti in zone vicine possono derivare da due ordini di fattori: l'utilizzo di impianti di termovalorizzazione, che consentono effettivamente uno smaltimento a costi minori (anche se la normativa europea non considera positivamente alcuni comportamenti dell'Italia, con rischi di sanzioni), ed il trattamento sindacale di miglior favore praticato ai dipendenti con contratti più tutelanti per i lavoratori.
L'Azienda si sta impegnando a razionalizzare e contenere vari costi (macchinari, assicurazioni, …) ma non intende comprimere il costo della manodopera.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Mantova Ambiente ha in essere il contratto di gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati all'esito dell'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica bandita dal Comune di San Giovanni del Dosso avente scadenza al 31 dicembre 2016.

Premesso inoltre che Mantova Ambiente S.r.l. è attualmente il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali, per altri 57 Comuni, di cui 56 della provincia di Mantova ed uno della provincia di Milano, in virtù di affidamento quale società mista, pubblico – privato, a seguito degli esiti delle gare a doppio oggetto esperite dai Soci Pubblici della medesima (TEA S.p.A. / SISAM S.p.A., e SIEM S.p.A.) scadenti al 31 dicembre 2016 insieme con la partecipazione a termine dei soci operativi SER.IT. s.r.l. e LOMB.RI.CA. s.r.l. che dovranno essere liquidati secondo le modalità stabilite.

Considerata la coincidenza della scadenza dell'appalto del Comune di San Giovanni del Dosso con quella dell'affidamento tramite Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI) degli altri 56 Comuni della Provincia di Mantova.

Dato atto che anche il Comune di San Giovanni del Dosso è, per almeno uno di detti soci pubblici, a sua volta socio, in particolare detenendo:

- In Siem S.p.A. una partecipazione pari al 0,332%.
- In Tea S.p.A. una partecipazione pari al 0,001%.

Valutato che il Comune di San Giovanni del Dosso è nella necessità di dover rinnovare il contratto per la gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati e ha le condizioni necessarie per aderire al nuovo modello gestionale di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI).

Considerato che:

1. il servizio di gestione dei rifiuti, quale «servizio di interesse economico generale» insuscettibile per sua natura di liberalizzazione, è modello generale di organizzazione volto al soddisfacimento di bisogni di una indifferenziata generalità di utenti, con prestazioni da rendersi nell'esercizio di un'attività economica svolta secondo un metodo economico (per tale implicante quantomeno la copertura dei costi) che, se non condotto "*in house*", è affidato in gestione esclusiva a un operatore economico con modalità idonee a dare attuazione al principio di concorrenzialità «per» il mercato, i cui bisogni è destinato a soddisfare, ed a perseguire gli obiettivi di efficacia, riguardo alle finalità di interesse

generale proprie degli enti territoriali concedenti, nonché di efficienza ed economicità, in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con minimizzazione dei costi totali di fornitura del servizio e salvaguardia del valore dell'impresa;

2. nella Regione Lombardia l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti trova il suo assetto, alternativo alla costituzione di ambiti e all'istituzione di enti d'ambito (come consentito dal D. Lgs. 152/2006, art. 200, comma 7), nelle L.R. n. 26/2003 (per come modificata dalla l.r. 3/2011) e n. 12/2007, nella delibera di giunta regionale n. 8/220 del 2005 di approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) di durata decennale, confermata dalla Delibera di Giunta regionale 20 giugno 2014 n. X/1990 di "*Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)*". In tale contesto, i comuni lombardi in scadenza di affidamento sono chiamati ad esercitare le funzioni di organizzazione del servizio nel rispetto degli anzidetti principi di unità giuridica ed economica e ad avviare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 150/2013, la procedura di rinnovo dell'affidamento del servizio con l'approvazione della relazione di cui gli artt. 34, comma 20, D.L. 179/2012, e 3-*bis*, comma 1-*bis*, D.L. 138/2011, da pubblicarsi sul proprio sito internet, nonché – ai sensi dell'art. 13, comma 25-*bis*, D.L. 145/2013 – sul portale telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, e dalla quale si evinca il sussistere di ragioni di economicità ed efficienza, comparativamente migliori, che giustifichino il ricorso a tale forma di gestione rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;
3. in tale quadro normativo non è applicabile il D.L. 138/2011, art. 3-bis, comma 1-bis (introdotto dall'art. 34, comma 21, D.L. 179/2012, nel testo risultante in sede di conversione con L. 221/2012), secondo cui le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo dell'intero "settore dei rifiuti urbani" è ora attratto in ogni sua fase alla competenza esclusiva degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
4. pertanto, in Lombardia, la responsabilità della perimetrazione del servizio di gestione dei rifiuti, della sua organizzazione, della scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e di controllo delle attività, ricade interamente sui comuni, di cui il servizio costituisce una delle funzioni fondamentali a esercizio obbligatorio (D.L. 78/2010, art. 14, commi 26 e 27, lettera "f"). Di norma tale perimetrazione non deve essere inferiore almeno a quella del territorio provinciale e comunque tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza (D.L. 138/2011, art. 3-bis, comma 1);
5. la gestione unitaria del processo deve altresì coniugarsi con la necessità che ciascun ente locale abbia modo di parteciparvi in ogni suo snodo avente impatto sulla forma della gestione, sulla struttura del soggetto gestore e la relativa *governance*, sulla misura della partecipazione del capitale privato, sull'identificazione dei compiti operativi da affidare al socio privato, sulle caratteristiche tecniche del servizio sia nell'intero territorio gestito sia in quello di ciascun territorio comunale.

Dato atto che le assemblee dei soci di TEA, SIEM e SISAM, in merito alla cessazione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e servizi accessori in favore della partecipata

Mantova Ambiente e all'assunzione dei conseguenti indirizzi alle attività di rinnovo della procedura di scelta del socio operativo a termine e di rinnovo dell'affidamento del servizio, hanno deliberato alle rispettive date del 13 maggio 2015, del 07 maggio 2015 e del 03 luglio 2015 — di dare mandato a tali società di provvedere, con l'ausilio di rappresentanti degli enti locali interessati attraverso la costituzione di una "Cabina di Regia" a:

1. aggiornare la pianificazione dell'offerta del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei comuni soci, con redazione in primo luogo dei pertinenti elaborati da cui si evincano le ragioni di economicità ed efficienza della gestione, comparativamente migliori, che giustifichino il ricorso alla forma di gestione dell'affidamento a società mista rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;
2. predisporre, per l'approvazione nei singoli consigli comunali, la bozza di relazione, di cui agli artt. 34, comma 20, D.L. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, D.L. 138/2011, come integrato dall'art. 1, comma 609, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), personalizzata per ciascun ente locale interessato, che:
   - Definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le relative compensazioni economiche;
   - Indichi le ragioni e i requisiti previsti dall'ordinamento europeo a supporto della scelta della società a capitale misto pubblico - privato quale forma di affidamento del Servizio, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del Servizio medesimo;
   - Sia corredata da un piano economico finanziario industriale asseverato da una banca o da un operatore finanziario abilitato o da una società di revisione, che consideri:
     - il programma delle attività necessarie,
     - il piano finanziario degli investimenti,
     - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi,
     - le risorse finanziarie necessarie, nonché un conto economico, un flusso di cassa e uno stato patrimoniale previsionali elaborati sulla base del piano finanziario degli interventi, del modello gestionale ed organizzativo prescelto, dei livelli di qualità del servizio prestabiliti, degli impianti esistenti;
   - sia corredata dalla bozza dello statuto di Mantova Ambiente e del nuovo contratto di servizio, non suscettibili di modifiche in corso della procedura di gara per la scelta del nuovo socio privato;
3. predisporre gli atti e i documenti – istruttori, procedimentali, finanziari, societari e negoziali – necessari per l'avvio, lo svolgimento e l'aggiudicazione di detta procedura, con sottoscrizione dei pertinenti atti negoziali.

Vista la documentazione allegata con riferimento:

- alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 comprensiva del Piano Industriale asseverato della società e del Piano dei Conti per il primo anno (allegato A);
- agli schemi dei contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del verde pubblico con allegati i relativi "Elenco prezzi" delle prestazioni del servizio con specifica indicazione di quelle che saranno affidate al futuro socio privato e pertanto oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ammessi alla procedura di selezione (allegati B1 e B2);
- allo statuto di Mantova Ambiente (allegato C);
- allo schema della Carta dei Servizi (allegato D).

Valutati i contenuti, predisposti con il supporto della Cabina di Regia composta dai delegati dei comuni, della nuova offerta sotto gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, nonché per l'elevato grado di flessibilità offerta e richiamate le conclusioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L.179/2012;

Ritenuto che la costante e consolidata giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato ha giudicato legittimo che i comuni soci affidino alle società a capitale interamente pubblico, da essi partecipate, il compito di espletare le gare "c.d. a doppio oggetto", volte tra l'altro a disporre l'affidamento del servizio a costituende società miste dei servizi di loro pertinenza.

Preso atto del contenuto della nota inviata da SIEM S.p.A. in data 03.03.2016 prot. 4 alla quale è allegata la lettera d'intenti tra TEA S.p.A. e SIEM S.p.A. che definisce i criteri e gli impegni per una valutazione congiunta della questione SIEM al fine di analizzare e valutare le attività e le passività materiali ed immateriali, esistenti e latenti, di SIEM S.p.A. così da fornire i dati necessari per addivenire ad una soluzione condivisa;

Confermata l'opzione della forma del Partenariato Pubblico Privato Istituzionale, attesa la quale deve essere rinnovata la scelta del nuovo socio operativo di Mantova Ambiente, detentore di una partecipazione a termine della durata del nuovo affidamento e responsabile dell'esecuzione dei compiti operativi, direttamente connessi all'erogazione del servizio, espressamente individuati tra quelli complessivamente costituenti il servizio e oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dell'aggiudicatario;

Valutato che la procedura dell'affidamento del Servizio a Mantova Ambiente, nella forma del Partenariato Pubblico Privato Istituzionale, implica la previa conferma del modello organizzativo espresso da tale forma di gestione e lo svolgimento di un percorso normativamente e tecnicamente complesso, per il quale risultano necessarie le determinazioni di indirizzo e operative di tutte le Amministrazioni locali coinvolte;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Vista la normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali;

Visto il D.lgs. 152/2006;

Visto il D.lgs. 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Consiglieri Mai e Breviglieri del Gruppo di minoranza) contrari nessuno espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

D I

1. **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **APPROVARE** la relazione, di cui gli artt. 34, comma 20, d.l. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011, recante indicazione della tipologia del Servizio e delle sue caratteristiche, nonché delle ragioni della scelta della forma di gestione del Servizio in quella della società mista e della sussistenza dei relativi requisiti, quali previsti dall'ordinamento europeo, comprensiva del Piano Economico Finanziario Industriale Asseverato e Piano dei Conti per il primo anno - allegato A;
3. **APPROVARE** gli schemi dei contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del verde pubblico da stipularsi, successivamente agli esiti della gara a "doppio oggetto", tra Mantova Ambiente, e ciascun Comune beneficiario del servizio a cui sono allegati i relativi "Elenco prezzi" delle prestazioni del servizio, con specifica indicazione di quelle che saranno affidate al futuro socio privato e pertanto oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ammessi alla procedura di selezione - allegati B1 e B2;
4. **PRENDERE ATTO d**ello statuto di Mantova Ambiente– allegato C;
5. **APPROVARE lo** schema della carta dei servizi, qualora a corrispettivo- allegato D;
6. **DISPORRE** la pubblicazione della relazione di cui all'allegato A che precede sul proprio sito Internet, nonché – ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, d.l. 145/2013 – sul portale telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
7. **AVVIARE,** ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.l. 150/2013, la procedura per l'affidamento per la durata di anni 10 (dieci) del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali a Mantova Ambiente s.r.l., società indirettamente partecipata da questa Amministrazione, all'esito dell'espletamento di gara a doppio oggetto, per la scelta del socio privato operativo a termine della medesima al quale affidare specifici compiti operativi (PPPI);
8. **DEMANDARE** a TEA S.p.A. (coordinatore), SIEM S.p.A. e SISAM S.p.A. il compito di espletare un'unica gara ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante, tramite procedura ristretta, aggiudicandola all'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del socio privato della società Mantova Ambiente srl e per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e del verde pubblico, attenendosi ai seguenti indirizzi:
   - il socio privato ha natura operativa e sottoscrive l'acquisto di una partecipazione di minoranza a termine del 20% del capitale sociale posto a base di gara, oltre al versamento di un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo sarà ridistribuito sulla totalità dei cittadini residenti, al 31.12.2016, nei comuni che hanno aderito alla Procedura al fine di contenere i costi dei relativi Piani Finanziari;
   - l'affidamento da parte del comune dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avrà una durata di 10 anni che si ritiene adeguata alla remunerazione del capitale investito da parte del socio privato;
   - la partecipazione del socio privato per sua natura è a termine. Infatti alla scadenza dell'affidamento cessa anche la partecipazione del socio privato che non potrà essere prorogata. Tale cessazione è stabilita nello statuto sociale ed è prevista nel bando di gara, unitamente alle modalità di liquidazione della quota del socio privato.
9. **DARE MANDATO** alla Giunta Comunale:
   - di definire modalità e tempi per l'eventuale stipula del contratto riguardante il servizio del verde pubblico;

- di approvare i disciplinari “tecnico/prestazionali” dei servizi gestione rifiuti e verde pubblico, preliminarmente alla sottoscrizione dei relativi contratti;
- di definire annualmente la modifica o l’introduzione di nuove prestazioni, di cui ai relativi “Elenco Prezzi” allegati alla procedura, anche in ragione di mutati bisogni collettivi usufruendo, in tal modo, della “flessibilità del servizio” offerta dal Gestore;

10. **DARE MANDATO** ai propri uffici di stipulare i contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui al punto 3 nel testo finalizzato dalla stazione appaltante all’esito di quanto indicato al punto 8 del deliberato.

Con successiva, separata votazione, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Consiglieri Mai e Breviglieri del gruppo di minoranza) contrari nessuno espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2016 avente ad oggetto:

ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta.

San Giovanni del Dosso li, 19/03/2016

Responsabile del Servizio Affari Generali

F.to *Dott. Franco Cardamone*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta.

San Giovanni del Dosso li, 19/03/2016

Responsabile del Servizio Tecnico

F.to *Arch. Rossano Genta*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELA ZIBORDI	**F.to** Dott. FRANCO CARDAMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).* **reg. pubbl. n.** 150

Addì **12.04.2016**

IL MESSO COMUNALE
F.to Alessia Ferrari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

☐ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

☒ Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 12/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCO CARDAMONE

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
DATA **12.04.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Cardamone
